



LEP F2 - TIROCINI EXTRACURRICULARI

Convenzione stipulata in datacon protocollo

CONVENZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

IndirizzoCAP.....ComuneProvincia

Codice fiscale: Partita I.V.A.:

Rappresentato da: nato/a il

ComuneProvincia

E

SOGGETTO OSPITANTE

IndirizzoCAP.....ComuneProvincia

Codice fiscale: Partita I.V.A.:

Rappresentato da: nato/a il

ComuneProvincia

PRESO ATTO CHE

La Regione Sicilia con deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 2017 ha recepito la disciplina nazionale dei tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione informale che non si configura come un rapporto di lavoro.



PREMESSO CHE

Il soggetto promotore:

☐ CPI svolge tale attività *ope legis*.

☐ APL dichiara sotto la propria responsabilità di essere regolarmente accreditata dalla Regione siciliana per lo svolgimento di servizi per il lavoro e di essere inserita nel D.D.G. n. ____ del ____ con il quale è autorizzata ad erogare i servizi per il lavoro previsti dall'Avviso 1/2022 e s.m.i.

Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- b) di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) di essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/1999 e s.m.i.;
- d) di non avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corso oppure ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
- e) di non avere effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e per le mansioni equivalenti: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo;
- f) di essere in regola con i limiti numerici di tirocini attivabili presso la propria struttura, sia con riguardo alla normativa nazionale che a quella regionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1. Soggetti della convenzione

Il soggetto ospitante (*denominazione soggetto ospitante*).....
si impegna ad accogliere presso le sue strutture numero ____ beneficiari inseriti nei percorsi previsti dal programma GOL per lo svolgimento di un tirocinio di formazione e di orientamento o inserimento/reinserimento lavorativo su proposta del soggetto promotore (*denominazione soggetto promotore*)

Art. 2. Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'attivazione di n tirocinio/i da parte del/la (*denominazione soggetto ospitante*), su proposta di..... (*denominazione soggetto promotore*), al fine di favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze del tirocinante/i, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.



Art. 3. Disposizioni generali

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. La durata del tirocinio è di mesi 4, esclusi i periodi di proroga, formalmente comunicati e consentiti dall'avviso pubblico relativo all'attuazione della politica attiva.
3. Le proroghe sono previste solo nei casi e nelle modalità di cui all'Avviso pubblico 1/2022 e s.m.i. relativamente all'attuazione del LEP F2 del PAR GOL Sicilia – aggiornamento 2023 pubblicato nel sito del Dipartimento Regionale Lavoro, per il quale l'ANPAL, con la comunicazione prot. n. 1341 del 02/02/2024, ha espresso positivo parere di coerenza e nel rispetto delle linee guida sui tirocini approvati dalla Conferenza Stato Regioni e recepiti con la DGR n. 292/2017 e s.m.i..
4. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, con adeguata esperienza e competenza professionale, indicato dal soggetto ospitante.
5. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante.

Art. 4. Progetto Formativo Individuale

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo individuale (di seguito "PFI") contenente:

- i dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi, a carico del soggetto ospitante;
- l'indennità di partecipazione a favore del tirocinante prevista a valere sull'Avviso 1/2022 e s.m.i.;
- i diritti e doveri del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
- le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economici Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e s.m.i., obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, attività/processi in cui opera il tirocinante.

Art. 5. Indennità di partecipazione

1. In ottemperanza a quanto disciplinato nella scheda di misura LEP F2 PAR GOL Sicilia – aggiornamento 2023 pubblicato nel sito del Dipartimento Regionale Lavoro, per il quale l'ANPAL, con la comunicazione prot. n. 1341 del 02/02/2024, ha espresso positivo parere di coerenza, è corrisposta al tirocinante un'indennità di partecipazione al tirocinio pari a € 500,00 lordi su base mensile, al raggiungimento del 70% delle presenze previste nel PFI, a valere sull'Avviso 1/2022 e s.m.i..
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile. In caso di percentuale inferiore di presenza mensile l'indennità non verrà riconosciuta al tirocinante.



Art. 6. Obblighi del soggetto promotore

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni regionali;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio *in itinere*;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Art. 7. Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del progetto formativo individuale;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;
- affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal progetto formativo;
- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i. e fornire al tirocinante all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia.
- Garantire la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e alla responsabilità civile per danni causati a terzi, con idonea compagnia assicuratrice.



Art. 8. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di malattia, infortunio, cause di forza maggiore, ovvero altri casi di limitazione della mobilità personale riconosciuti dalla normativa vigente, è prevista la possibilità di richiedere formalmente la sospensione della politica attiva, la cui durata verrà automaticamente prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione. La richiesta di accettazione della sospensione va presentata al CPI nel caso in cui il Soggetto promotore sia l'APL, da parte dello stesso soggetto promotore congiuntamente all'utente, che potrà autorizzarla nel rispetto delle condizioni previste favorendo il raggiungimento degli obiettivi della misura e il buon esito della stessa. Per la definizione di "giustificato motivo" e per i casi in cui questo ricorra si rimanda alla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. N. 3374 del 4 marzo 2016 e Deliberazione CdA Anpal del 23.5.2018, n. 19 che ha approvato il documento su "Servizi per le politiche attive del lavoro. Linee guida per gli operatori dei Centri per l'impiego". Inoltre, un ulteriore caso di sospensione può essere ottenuto per i periodi di chiusura aziendale della durata massima di 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
2. La sospensione deve essere comunicata dal soggetto ospitante al soggetto promotore ove possibile preventivamente e comunque non oltre 10 giorni dall'evento.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Art. 9. Modalità di attivazione

1. Alla convenzione deve essere allegato un PFI, per ciascun tirocinante, concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante contenente anche l'indicazione degli obblighi formativi e le modalità di attuazione.
2. Il tirocinio può essere attivato per un impegno orario settimanale non superiore a quanto previsto nel CCNL adottato dall'azienda ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo. Non è consentito l'inserimento del tirocinante in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tale esigenza formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio; l'inserimento in turni deve essere adeguatamente motivato e specificato negli obiettivi e modalità di svolgimento del Progetto formativo individuale.
3. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale secondo il modello (Allegato n. 20 delle Linee guida) predisposto ed approvato dalla Regione, anche ai fini della stesura e del rilascio dell'Attestazione finale (Allegato n. 21 delle Linee guida), che devono essere inseriti all'interno del sistema informativo dedicato CIAPIGOL per la messa in trasparenza necessaria a dare evidenza delle competenze acquisite rispetto alle ADA previste nel progetto formativo individuale (PFI), da produrre unitamente alla validazione o alla certificazione delle competenze ove previste.
4. I tirocini di cui alla seguente disciplina, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.



Art. 10. Consegna progetto formativo

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della presente Convenzione prima dell'inizio del tirocinio stesso.

La presente convenzione è sottoscritta per l'attivazione di n.....tirocini.

La presente convenzione ha una durata di n.mesi dalla data di sottoscrizione e comunque non può avere effetti oltre la data prevista per il termine di attuazione del programma GOL, in atto stabilità al 31/12/2025.

Si allegano n..... PFI e relativo elenco di tirocinanti

Luogo: _____ Data: _____

Firma e timbro del Soggetto Proponente

Firma del Soggetto ospitante
